

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Senza imposte il trust auto dichiarato: un ulteriore intervento***

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Spunta ancora una sentenza di una commissione tributaria di primo grado che sostiene la **non debenza** dell'**imposta di donazione** e delle **imposte ipocatastali** in misura **proporzionale**. Si tratta della Sentenza n. 1462 dell'11 febbraio 2014 (ud 7 ottobre 2013) della Commiss. Trib. Provinciale di Milano.

Vediamo i fatti.

A fronte dell'atto di trust stipulato il 18 maggio 2010, l'Ufficio addebita una carente autoliquidazione dell'imposta di bollo e **l'omessa autoliquidazione delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali** su euro 45.000 per "dotazione di beni al Trust".

Il contribuente eccepisce che nel caso di specie si tratta di una mera segregazione del bene in un **trust auto dichiarato**, senza effetti tributari, richiedendo che la **sola imposta** applicabile venga riconosciuta in **misura fissa** pari a 168 euro (ora 200 euro).

In sostanza, la disponente / trustee lamenta una **pretesa tributaria ingiusta** in relazione all'atto dispositivo.

La **commissione** ritiene **fondate** le **tesi** esposte dalla **contribuente**, in quanto il conferimento dei beni in un trust è privo di **effetti traslativi formali** e, quindi, in quanto tale, è privo di capacità contributiva. Le **conclusioni** della sentenza sono assolutamente **condivisibili** ed in linea con un filone giurisprudenziale ormai consolidato.

Sul punto richiamiamo anche la sentenza della

**Commissione Tributaria Provinciale Treviso**, Sentenza 14/1/2011 del 23 febbraio 2011 (depositata 25 febbraio 2011) che pure affronta il caso del **trust auto dichiarato**.

Nel caso di specie i giudici chiariscono che  
*“la considerazione razionale della normativa inerente all’istituto porta a riconoscere la necessità - chiaramente imprescindibile alla natura tributaria - del **verificarsi** attuale di un **trasferimento/incremento di ricchezza**, senza del quale e in relazione al quale la controversia riceve necessariamente soluzione. Conseguentemente all’**inesistenza** nel **trust auto dichiarato** in questione di un tale **effetto attuale, certo ed effettivo** non pare alla commissione che possa applicarsi alcuna tassazione diversa dalla **misura fissa**, in realtà avente significato di mera prenotazione dell’evento finale sospensivo e condizionante”*.

E’ interessante poi notare come la **sentenza di Treviso** sia stata **confermata** anche in **secondo grado** dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre, Sentenza n. 90/7/2013 del 26.11.2013 (depositata 27 11.2013).

I giudici di secondo grado offrono però una **motivazione più articolata** che va oltre il caso del trust auto dichiarato per giustificare la non debenza delle imposte anche nel caso in cui le due figure del disponente e del trustee non siano coincidenti.

Infatti, i giudici ribadiscono l’**assenza** di qualsiasi **intento donativo** in quanto il trust prevede una attribuzione di beni affinché il trustee li amministri nell’interesse dei beneficiari per la **realizzazione** di uno **scopo**.

Nel caso de quo, a seguito dell’istituzione del trust, **non** si è verificato alcun **arricchimento di terzi** in quanto manca l’*animus donandi* da parte della disponente.

Fino al momento della **conclusione** o **scioglimento** del trust non si ha il **trasferimento definitivo** del patrimonio ma la semplice separazione dello stesso rispetto ai soggetti, sottoposta a **condizione sospensiva**, con una condizionale finale ed effettiva dell’esito traslativo in quel preciso momento.

Di conseguenza, fino alla conclusione del trust, il **Fisco** potrà pretendere semplicemente il **tributo in misura fissa**, in quanto in capo al fiduciario **non c'è** stato alcun **incremento patrimoniale**; diversamente, alla scadenza del trust, gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie proporzionali in quanto solo allora vi sarà un effettivo **trasferimento** della **proprietà**.

La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate.



Special event

Special Event - Formula week-end

# TRUST 2.0

*Due giorni dedicati all'approfondimento dell'istituto del Trust  
nella suggestiva cornice di uno splendido castello trecentesco*